

Le disgrazie della conversione. Un memoriale inedito di Giulio Morosini sul ripudio della moglie ebrea e la restituzione della dote (1676)

MARINA CAFFIERO

Giulio Morosini, il cui nome da ebreo era Samuel ben David Nahmias o Naemias (1612-1683), era un convertito, divenuto un dotto erudito e un famoso polemistà anti giudaico. Era nato a Venezia da una famiglia marrana levantina di mercanti e assicuratori stabilitasi a Salonicco e ritornata al giudaismo. Il nonno Isach aveva trasferito la casa commerciale di famiglia a Venezia dove Samuel frequentò la vivacissima comunità locale e soprattutto fu allievo di personaggi di grande rilievo come Leon Modena e Samuel Luzzato¹. Venezia era considerata una delle città più liberali per coloro che, convertiti più o meno a forza nella penisola iberica, desideravano tornare all'ebraismo. Nel corso del Seicento, inoltre, la città costituiva il fulcro di una rinnovata e vivace presenza culturale ebraica in Italia e il cuore del tentativo di aprire la società dotta del ghetto alle influenze esterne e al dialogo con la cultura cristiana. La città si configurava come centro culturale di produzione e di scambi di idee e anche di frequentazioni costanti tra dotti ebrei e cristiani. Rilevante in questa prospettiva fu il ruolo del famoso rabbino Leon Modena (1571-1648), nella cui opera e nella cui vita è possibile riscontrare il dialogo serrato con la cultura gentile coeva, l'uso del volgare e il pieno inserimento nella vita sociale e culturale di Venezia e di altre città italiane. La sua fama è legata soprattutto alla *Historia de' Riti Hebraici* (Parigi 1637; Venezia 1638), redatta in volgare e diretta al pubblico dei cristiani, in cui spiegava le cerimonie e i costumi degli ebrei². Ne-

¹ Su Morosini oltre alla bibliografia in F. PARENTE, *Il confronto ideologico tra l'ebraismo e la Chiesa in Italia*, in *Italia Judaica*, I, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1983, pp. 354-57, si veda: la "voce" di U. CASSUTO in *Encyclopedia Judaica*, Detrit-Jerusalem, Thomson Gale-Keter, 2007, 2nd ed., col. 508; B. RAVID, *Contra Judaeos in Seventeenth-Century Italy: Two Responses to the Discorso of Simone Luzzatto by Melchior Palontrotti and Giulio Morosini*, in «AJS Review», 7-8, 1982-1983, pp. 301-351.

² LEON MODENA, *Historia de' Riti Hebraici, vita ed osservanze de gl'Hebrei di questi tempi di Leon Modena da lui corretta e riformata*, Venezia, Giovanni Calleoni, 1638. La prima edizione uscì a Parigi l'anno prima. Su Leon Modena la bibliografia è amplissima: rinvio alla "voce" di P.C. IOLY ZORATTINI in *Dizionario biografico degli italiani*, 75, 2011; Y. WECK, *The Scandal of Kabbalah. Leon Modena, Jewish Mysticism, Early Modern Venice*, Princeton, Princeton Univer-

gli stessi anni in cui era attivo Leon Modena sempre a Venezia operava anche il rabbino Simone Luzzatto, un altro importante intellettuale ebreo veneziano che emerge per la statura del pensiero politico e filosofico e per l'erudizione sconfinata, in ambito ebraico, ma anche classico e cristiano. Fu autore di un importante *Discorso circa lo Stato degli Hebrei et in particolar dimoranti nell'inclita città di Venezia*, pubblicato a Venezia nello stesso anno 1638 e presso il medesimo editore dell'edizione italiana dell'*Historia de' riti hebraici* di Modena, e di un'opera filosofica, in lingua volgare: il *Socrate ovvero dell'Humano sapere*, stampato sempre a Venezia nel 1641, in cui appaiono, sia pure mascherate, posizioni scettiche³.

Era questo il clima aperto e colto in cui visse Samuel Nahmias e in cui gli scambi e le conversazioni con i cristiani erano quotidiani e considerati normali. Dapprima si occupò degli affari di famiglia e di commercio e viaggiò a tal fine per tutto l'Impero Ottomano, ma nel 1649 si convertì al cristianesimo. Secondo fonti ebraiche ciò avvenne quando la famiglia perdette la sua fortuna, ma Morosini smentì con forza sia che la sua conversione fosse dovuta a motivi di interesse, sia il preteso crollo finanziario della famiglia. Naturalmente dopo la conversione Samuel/Giulio era divenuto un apostata per i suoi correligionari, mentre per i cristiani si trattava del "ritorno" di un membro di una famiglia a suo tempo già convertita, dopo la parentesi ebraica. Il racconto del suo mutamento di fede e delle circostanze assai curiose in cui esso avvenne lo ricollega strettamente al clima culturale della Venezia ebraica e proprio ai personaggi di rilievo che la caratterizzavano: con un artificio retorico assai pregnante essi vi appaiono come gli involontari e inconsapevoli artefici della conversione. Nella introduzione alla *Via della Fede* – l'opera per cui è noto – Morosini narra infatti di aver assistito nell'anno 1649, a Venezia, a una disputa tra due fratelli convertiti, uno dei quali era ritornato all'ebraismo e l'altro restato cristiano, entrambi assai dotti, che si erano sfidati sulle rispettive religioni sulla base del commento della profezia di Daniele 9,24-27, detta delle 70 settimane e relativa alla venuta del Messia: una profezia che per i cristiani si era realizzata con la venuta di Gesù Cristo. Morosini non faceva il nome dei due fratelli contendenti⁴. L'esito della disputa, che richiamava sicuramente la pratica diffusa nel Medio evo di confronti dialettici tra dotti ebrei e cristiani e ancora più lontano nel tempo il mo-

sity Press, 2011. Cfr. anche C. FACCHINI, *The City, the Ghetto and Two Books. Venice and Jewish Early Modernity*, in «Quest», 2 (2011), pp. 11-44.

³ Il *Discorso circa lo Stato degli Hebrei et in particolar dimoranti nell'inclita città di Venezia* è stato recentemente ripubblicato in S. LUZZATTO, *Scritti politici e filosofici di un ebreo scettico della Venezia del Settecento*, a cura di G. Veltri, Milano, Bompiani 2013, pp. 3-106. Si veda anche G. VELTRI (a cura di), *Filosofo e Rabbino nella Venezia del Seicento. Studi su Simone Luzzatto con documenti inediti dall'Archivio di Stato di Venezia*, Roma, Aracne, 2015.

⁴ Secondo Y.H. YERUSHALMI i due fratelli marrani potevano essere Fernando e Miguel Cardoso, arrivati a Venezia proprio in quell'anno 1649: *Dalla corte al ghetto: la vita, le opere, le peregrinazioni del marrano Cardoso nell'Europa del Seicento*, Milano, Garzanti, 1991, p. 199 (ed orig. New York 1971).

dello evangelico della contesa di Gesù con i dottori del Tempio, avrebbe dovuto sancire il passaggio definitivo del vinto nella fede del vincitore⁵. Giudice della diatriba era Simone Luzzatto che, secondo il racconto di Samuele /Giulio, avendo constatato che la vittoria inclinava a favore del cristiano, aveva imposto il silenzio e, ponendosi un dito sulla bocca, aveva interrotto la disputa, asserendo: «Tacciamo di gratia, e chiudiamo i libri, perché se staremo più a specolare su questa Profetia di Daniele, converrà, che tutti ci facciamo Cristiani. Non può negarsi, che in essa non si mostri chiaramente esser venuto il Messia, di cui il tempo è già passato»⁶.

Il racconto di Morosini, con evidenti intenti apologetici, voleva sottolineare l'imbarazzo del rabbino Luzzatto e addirittura una sorta di sua approvazione della interpretazione cristiana. In ogni modo, l'esito del confronto sciolse in Samuele «ogni affetto verso la Setta Judaica» e lo determinò ad abbracciare la religione cattolica. Pochi mesi dopo, il 22 dicembre 1649, all'età di 37 anni, ricevette il battesimo nella chiesa di san Tomà insieme con il fratello Josef, pure presente al dibattito tra gli altri due fratelli, e al figlio David (divenuto Angelo). Fu tenuto a battesimo da Angelo Morosini, procuratore di San Marco, che gli trasmise il cognome. Negli anni Sessanta del Seicento, Giulio si trasferì a Roma e, tramontato il progetto iniziale di entrare nell'Ordine dei Cappuccini, fu beneficiato di vari uffici. Fra questi, nel 1668, fu investito della carica di *scriptor* in lingua ebraica nella biblioteca Vaticana e di lettore della medesima lingua nel Collegio di Propaganda Fide. Sostituiva Giovanni Battista Jona (1588-1668), un rabbino della città sacra di Safed in Galilea convertitosi al cattolicesimo e trasferitosi in Europa e in Italia, a Roma, dove fu professore di ebraico all'Archiginnasio romano e *scriptor* alla biblioteca Vaticana⁷. Nella biblioteca Morosini conobbe Giulio Bartolucci, autore di una imponente *Bibliotheca Magna*

⁵ Sul racconto di conversione fatto da Morosini nel suo *Via della fede*, cfr. A. ANDREATTA, *Raccontare per persuadere. Conversione e narrazione in Via della Fede di Giulio Morosini*, in M. DEL BIANCO COTROZZI, R. DI SEGNI e M. MASSENZIO (a cura di), *Non solo verso Oriente. Studi sull'ebraismo in onore di Pier Cesare Ioly Zorattini*, Firenze, Olshki Editore, 2015, I, pp. 85-118.

⁶ G. MOROSINI, *Via della fede mostrata a gli ebrei. Opera non men curiosa che utile, principalmente per chi conversa, o tratta con gli Ebrei, o predica loro*, Roma, stamperia della Congregazione de Propaganda Fide, 1683, pp. 13-14. Il dito indice della mano destra sollevato all'altezza del volto e appoggiato alle labbra è il gesto più eloquente del silenzio e allude spesso a una dimensione ermetica, massonica e magica. Per una interpretazione di tale gesto sulla base della categoria della dissimulazione elaborata e praticata all'epoca cfr. M. ANDREATTA, *Raccontare per persuadere. Conversione e narrazione*, cit., p. 109.

⁷ F. PARENTE, *Il confronto ideologico tra l'ebraismo e la Chiesa*, cit., pp. 340-45. Jona che, contrariamente alla pratica consueta, mantenne il suo cognome ebraico è ricordato dal polemico anti giudaico PAOLO SEBASTIANO MEDICI nel suo *Catalogo de' neofiti illustri usciti per misericordia di Dio dall'Ebraismo e poi rendutisi gloriosi nel Christianesimo per l'esemplarità de' costumi, e profondità di dottrina*, Firenze, 1701, p. 24. Su Medici, il suo impegno antiebraico e la sua produzione cfr. M. CAFFIERO, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Torino, Einaudi, 2012, pp. 80-83 e *passim*.

Rabbinica (Roma, 1675-1693) a cui si legò di amicizia⁸. Zelante missionario per la conversione degli ebrei, pubblicò a tal fine nel 1683, presso la stamperia della Congregazione di Propaganda Fide, un imponente e rilevante libro – circa mille e cinquecento pagine – di polemica antiebraica: *Via della fede mostrata a gli ebrei. Opera non men curiosa che utile, principalmente per chi conversa, o tratta con gli Ebrei, o predica loro*⁹. Il lavoro, che costituiva una confutazione delle opere sia di Leone Modena che di Simone Luzzatto, era strutturato in tre parti: la prima era volta a persuadere i suoi ex correligionari a convertirsi; la seconda contiene rilevanti informazioni critiche sui riti e i costumi degli ebrei; la terza cercava di dimostrare che gli ebrei non osservavano i dieci comandamenti, come invece facevano i cristiani. Non tratterò qui di questa importante opera conversionistica, rimandandone l'esame ad altra sede.

La conversione di Morosini provocò una serie di pesanti problemi derivanti dal matrimonio da lui contratto nell'ebraismo, poiché la moglie non aveva voluto seguirlo nella conversione. Samuel aveva sposato nel 1631 la cugina Letizia da cui ebbe due figli. Dopo la conversione del coniuge, la donna, appoggiata dalla famiglia e dalla Comunità veneziana, avviò una causa civile, durata assai a lungo, che aveva come oggetto la restituzione della dote nuziale, e la cui soluzione, a detta del convertito, ne provocò la rovina finanziaria. Ma i problemi innescati dalla conversione di un ebreo coniugato non implicavano solo la questione della restituzione della dote, ma anche quella del divorzio.

Le donne ebreo erano più restie degli uomini alla conversione, a meno che questa fosse necessaria per non perdere i figli. Ma il rifiuto frequente della moglie di seguire il marito convertito comportava per lei una serie di conseguenze assai pesanti. Particolarmente rilevanti, sul piano sociale, erano quelle legate all'impossibilità di risposarsi in mancanza del libello di ripudio – il *ghet* – che solo avrebbe permesso il divorzio e il nuovo matrimonio della donna restata nell'ebraismo, ma che, tuttavia, era severamente proibito al marito neofita concedere, pena la grave incriminazione di giudaizzazione perseguita direttamente dalla Congregazione del Sant'Uffizio e dal suo temuto tribunale. La questione – e il timore – della giudaizzazione si rivela in modo particolare nelle discussioni che ebbero luogo in Congregazione sui casi legati alla pratica frequente e cor-

⁸ Su Giulio Bartolucci (1613-1687), abate cistercense e allievo del famoso neofita, Giovan Battista Jona e sulla sua grande opera in folio, la *Bibliotheca Magna Rabbinica de Scriptoribus et Scriptis rabbinicis, ordine alphabetico hebraice et latine digestis...*, 4 voll., Romae, Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 1675-1693, definita «il primo repertorio bio-biografico degli scrittori ebraici» (F. PARENTE, *La Chiesa e il "Talmud": l'atteggiamento della Chiesa e del mondo cristiano nei confronti del "Talmud" e degli altri scritti rabbinici con particolare riguardo all'Italia tra XV e XVI secolo*, in *Storia d'Italia, Annali*, XI/1, *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. Vivanti, Torino, Einaudi, 1996, p. 631), il cui quarto volume fu curato dall'allievo Giuseppe Imbonati, si vedano M. CAFFIERO, *Legami pericolosi*, cit., pp. 51-52; F. PARENTE, *La Chiesa e il "Talmud"*, cit., pp. 630-634 e ID., *Il confronto ideologico*, cit., pp. 350-354, 379-381.

⁹ G. MOROSINI, *Via della fede mostrata a gli ebrei*, cit.

rente, da parte dei mariti convertiti, di concedere il libello di divorzio alle mogli restate ebrae per consentire loro di contrarre un nuovo matrimonio. Tale pratica, dunque, poiché prevedeva l'esercizio di un rituale ebraico definito dalla Chiesa «superstizioso e giudaizzante», era espressamente e severamente proibita ai convertiti e il divieto venne più volte ribadito dai pontefici. Ancora a metà Settecento, Benedetto XIV, il papa che più ha legiferato in materia di ebrei e convertiti imprimendo una svolta sempre più rigida, con la costituzione del 16 settembre 1747, *Apostolici ministerii munus*, si era dichiarato a favore della rottura del matrimonio di ebrei in caso di conversione di uno dei coniugi, ma aveva confermato il divieto al marito convertito di concedere il *ghet*¹⁰.

La normativa ebraica e quella cristiana si intrecciavano su questo punto e creavano un nodo inestricabile. Si veniva infatti a determinare una situazione squilibrata e paradossale, nella quale al marito neofita era consentito dalla Chiesa di contrarre un nuovo matrimonio con una cristiana, annullando il primo e di fatto vedendo ammesso il divorzio dalle autorità ecclesiastiche, sulla base del cosiddetto privilegio paolino¹¹, mentre alla moglie ebrea restata nella sua fede veniva invece di fatto impedito dai rabbini il secondo matrimonio, che peraltro era consentito e previsto dalla religione ebraica, così come del resto lo era il divorzio.

Nella pratica sociale le soluzioni per risolvere l'incresciosa situazione non mancavano e, in genere, erano individuate nell'infrazione pura e semplice da parte del marito neofita del divieto di dare il *ghet*. Si trattava di una trasgressione a un severo divieto che induce a ipotizzare certamente mercanteggiamenti economici, ma anche il mantenimento, da parte del marito, di rapporti almeno non ostili con il mondo lasciato e con la ex moglie in difficoltà¹². Tra le scappatoie che di volta in volta venivano trovate, rientrava anche la dichiarazione spontanea di pentimento fatta alle autorità cristiane da parte del marito neofita subito dopo aver infranto il divieto di concedere il *ghet*. Il perdono cancellava

¹⁰ BENEDICTUS XIV, *Apostolici ministerii munus*, Romae 1747, ribadiva la condanna dell'«abuso» dei mariti ebrei convertiti di concedere il libello di ripudio alle mogli restate nell'ebraismo che avrebbe consentito loro un nuovo matrimonio.

¹¹ Il privilegio paolino, ancora oggi in vigore (nel nuovo codice di diritto canonico ai can. 1143-1150), riguarda le cause di scioglimento del vincolo matrimoniale ed è così denominato perché trae origine dalla lettera di S. Paolo: I Cor. 7, 12-16. In base ad esso, i matrimoni legittimi sono sciolti, in favore della fede (*favor fidei*, che, nel dubbio, prevale sul *favor matrimonii*) quando uno dei coniugi, sposati senza essere battezzati, successivamente riceva il battesimo e l'altro coniuge si rifiuta di continuare la convivenza o non voglia coabitare pacificamente, «senza offesa al Creatore» (*sine iniuria Creatoris*). In tal caso la parte battezzata, interpellata l'altra parte per conoscere la sua eventuale disponibilità al battesimo o almeno alla pacifica convivenza, ove l'esito sia negativo, acquista il diritto di contrarre un nuovo matrimonio con altra parte cattolica *in favorem fidei*, ed, eventualmente, per grave causa e con dispensa del vescovo, anche con una parte non cattolica, battezzata o meno.

¹² Per alcune vicende affrontate dal Sant'Uffizio relative a ebrei convertiti che avevano concesso di nascosto il libello di ripudio alle mogli ebrae, cfr. M. CAFFIERO, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2004 (2a ediz. 2009), pp. 306-312.

la colpa e la situazione difficile era risolta con soddisfazione di tutti. Tuttavia, al di là degli esiti positivi delle singole vicende, restava il fatto che l'ebrea sposata con un convertito rimaneva vincolata su due fronti a causa delle opposte esigenze delle due religioni.

La discussione su questo tema era molto vivace sia tra i cristiani che tra gli ebrei, e aveva molto a che fare con la questione delle doti. La necessità di risolvere le pesanti conseguenze che ricadevano sulle donne che avessero rifiutato di seguire il marito convertito e che non potevano risposarsi indusse a reciproci scambi di informazioni tra autorità ecclesiastiche ed ebraiche. La Congregazione rivolse ai più dotti neofiti la richiesta esplicita di delucidazioni sull'uso ebraico di concedere il libello di ripudio¹³. Proprio Giulio Morosini, nel 1676 – dunque prima della pubblicazione della *Via della Fede*, in cui pure trattò della sua vicenda familiare – indirizzò alla Congregazione del Sant'Uffizio un memoriale, finora sconosciuto, in cui riportava osservazioni che derivavano dalla sua esperienza personale. Aveva allora 64 anni – come si deduce dai numerosi dati offerti dal memoriale –, la moglie era morta nel 1668 e tuttavia «le disgratie» che aveva dovuto soffrire dopo la conversione a causa di lei per la questione del ripudio e della dote ancora erano vive nella sua memoria e lo spingevano a chiedere una soluzione per un problema in realtà irrisolvibile che a suo parere non solo impediva le conversioni maschili, ma induceva i convertiti a giudaizzare. Egli descriveva le modalità della concessione del libello di ripudio, insistendo sulla diffusione di tale pratica proibita e tuttavia regolarmente effettuata di nascosto e sulla necessità di risolvere una grave difficoltà che ostacolava le conversioni, dati gli effetti pesanti e punitivi sul piano economico che esse comportavano per i mariti relativamente al problema della restituzione della dote all'ex moglie¹⁴. Ho trattato brevemente altrove¹⁵ dell'importante memoriale, sconosciuto e inedito, di Morosini su cui però vale la pena soffermarsi e che pubblico per intero in Appendice.

Nel memoriale il neofita veneziano raccontava la sua storia e dichiarava che nel corso di ventisette anni, cioè da quando era divenuto cristiano, si era dedicato a «guadagnar» anime al cristianesimo tra gli ex correligionari e, soprattutto, a ottenere conversioni sincere e a impedire ritorni «nelle tenebre» dell'ebraismo. Tuttavia – egli asseriva – una delle difficoltà maggiori che incontravano i

¹³ In Archivio della Congregazione della Dottrina della Fede (ACDF), *Sant'Ufficio*, Stanza Storica, BB3-a vi è un lungo memoriale del domenicano Lorenzo Filippo Virgulti, predicatore agli ebrei e probabilmente neofita, su *La maniera del repudio, che fanno dare gli Ebrei ad uno Neophito...*, datato 22 novembre 1734. Su questi temi riprendo alcuni punti del mio *Le doti della conversione. Ebrei e neofite a Roma in età moderna*, in «Geschichte und Region/Storia e regione», a. 19 (2010), n. 1, pp. 72-91.

¹⁴ ACDF, *Sant'Ufficio*, Stanza Storica, AA1-c, memoriale inedito di GIULIO MOROSINI, *Alla Sacra Congregazione del Sant'Ufficio*, 9 febbraio 1676. Vedilo qui in Appendice. Nel suo libro più importante, *Via della fede*, egli sostenne, come vedremo, una tesi ancora più rigorosa di quella espressa nel memoriale.

¹⁵ M. CAFFIERO, *Battesimi forzati*, cit., pp. 306-7.

convertiti era proprio «il nodo del Matrimonio» e il fatto che la moglie restata ebrea non era considerata libera se non avesse ottenuto il ripudio, celebrato secondo la legge ebraica: dunque con un rito che riportava il convertito alla sua antica identità e che prevedeva perfino l'atto regiudaizzante del recupero del vecchio nome oramai abbandonato. Il tutto avveniva con rito speciale, nel quale intervengono

solennità e superstizioni tenuti dalli hebrei in somma veneratione, con formule di parole esprimenti il culto hebraico, e la soggettione attuale del ripudiante alla Legge Mosaica, in virtù della quale professa di venire a quell'atto, con esprimere il proprio nome, che deve esser non quello, che il Battezzato acquista nel Sacro Fonte, ma il vecchio, col quale nell'hebraismo si nominava¹⁶.

Il neofita si poneva naturalmente dal punto di vista dei mariti convertiti, in difficoltà e perseguitati dalle mogli ostinate e appoggiate dalle comunità ebraiche, assai più che dall'ottica delle spose impossibilitate a un nuovo matrimonio. Per comprovare la sua tesi relativa ai problemi dei mariti convertiti egli aggiungeva il racconto della sua personale vicenda di vent'anni prima, e menzionava la causa civile intentagli dalla moglie presso i tribunali veneziani a seguito del suo rifiuto di concederle il *ghet*. Nel 1655 la pretesa della moglie di considerare sciolto il matrimonio a causa del mutamento di fede di lui e di ottenere la restituzione della dote e il libello di ripudio fu accolta dai magistrati veneziani. Ancora nel 1659, vale a dire dieci anni dopo la conversione e quando già si era stabilito a Roma, continuavano le pressioni nei suoi confronti da parte degli ex correligionari che con minacce e allettamenti tentavano di ottenere da lui il *ghet*. Alla fine, in seguito alla perdita della causa civile egli fu obbligato alla restituzione alla moglie di dote e controdote, mentre il matrimonio veniva considerato sciolto dalle autorità veneziane, che quindi, anche in deroga al diritto matrimoniale, si dimostrarono assai più attente alle ragioni della donna ebrea che a quelle del convertito¹⁷. Tuttavia, né gli ebrei né i magistrati veneziani poterono certo imporre al neofita la consegna del *ghet*.

E perché à me stesso è intervenuto questa disgratia d'incontrare la consorte ostinata à non seguitare l'esempio della mia conversione, mi fù da essa, e dà suoi parenti, ancorche sei anni dopo la mia conversione, con ri-

¹⁶ ACDF, *Sant'Officio*, Stanza Storica, AA1-c, memoriale inedito di GIULIO MOROSINI, *Alla Sacra Congregazione del Sant'Officio*. Sulla questione dell'assunzione di un nome cristiano e della sua assoluta centralità come segnale della nuova identità del convertito – e dunque sul divieto di riprendere il vecchio – cfr. M. CAFFIERO, *Battesimi forzati*, cit., pp. 272-281; EAD., *Battesimi, libertà e frontiere. Conversioni di musulmani e ebrei a Roma in età moderna*, in «Quaderni storici», 126, a. XLII, n. 3, 2007, pp. 821-841; EAD., *Juifs et musulmans à Rome à l'époque moderne entre résistance, assimilation et mutation identitaire. Essai de comparaison*, in J. DAKHLIA, B. VINCENT (a cura di), *Les Musulmans dans l'histoire de l'Europe*, Paris, Albin Michel, 2011, pp. 593-609.

¹⁷ M. CAFFIERO, *Battesimi forzati*, cit., pp. 306-7.

gorose istanze ricercato, che dovessi io venire all'atto dell'assoluzione del matrimonio con detta mia consorte, e darli il libello del repudio con minacce, quando non volessi farlo, di persecuzioni atrocissime, che poco dopo mi succedessero, con la perdita d'ogni mio avere, importante molte decine di migliaia di scudi. Pretese la detta mia moglie per haverli ciò negato, che per la mia conversione fosse disciolto il nostro matrimonio... e con mutar'io la Religione fossi morto civilmente. Di che portata la causa avanti i Giudici, uscì sentenza favorevole à lei, che anche in gradu appellationis fù confermata, e mi bisognò soccombere¹⁸.

Quasi a punizione e come vendetta per non aver voluto concedere il *ghet*, per zelo religioso e per non incorrere nel grave reato di «giudaizzare», Morosini era stato costretto dai magistrati veneziani, pressati dagli ebrei ma anche interessati a far restare il denaro a Venezia, sia pure in mani ebraiche, a restituire alla combattiva moglie la dote di ben 7.875 scudi a cui dovette aggiungere, secondo l'uso ebraico, anche la controdote, che ascendeva alla metà di quella somma. Di fronte a una moglie ebrea abbandonata sì, ma determinata e ben protetta, decisa a richiedere la restituzione di dote e sopradote, e al di là della retorica argomentativa usata dal convertito, che puntava sulla esibizione del suo rigido e zelante rispetto dei divieti ecclesiastici, la questione della concessione del libello di ripudio diventava un vero problema – e non solo spirituale, ma molto materiale – per il marito che aveva scelto la conversione. È probabile che il memoriale di Morosini, che sollecitava le autorità ecclesiastiche a scovare una soluzione meno rigorosa al problema del ripudio e del nuovo matrimonio, fosse dettato sia da considerazioni religiose, relative all'incoraggiamento delle conversioni, che da valutazioni economiche – anche se ammantate dalla retorica del rigore religioso, presentato come così forte da far trascurare al buon neofita gli interessi materiali¹⁹. Ma, appunto, non tutti gli ebrei convertiti o in via di conversione erano zelanti e capaci di resistere a minacce e povertà come era stato lui e occorreva andare loro incontro. Egli scriveva:

Tutte le suddette disgrazie succedettero nella mia persona per non assentire dopo Cristiano di dare il repudio more haebreorum a mia moglie ebrea, non ostante che dentro Roma istessa l'anno 1659 fossi sollecitato da gran personaggi a supplicatione de gl'hebrei, e mi si procurassero grandissimi vantaggi, havendo prima cercato parere al Commissario generale, et Assessore in quel tempo di questo S. Tribunale, e havuto risposta, che non poteva ciò farsi senza nota d'impietà, e però volsi, che prevalesse al mio utile, ancorché considerabile il zelo della Religione, e cedessero le mie necessità all'honore della Chiesa.

Nel suo libro più importante, *Via della fede* – dunque sette anni dopo il memoriale –, egli riprese più diffusamente la questione del ripudio e della restitui-

¹⁸ ACDF, *Sant'Officio*, Stanza Storica, AA1-c, memoriale inedito di Giulio Morosini.

¹⁹ Ho trovato il grosso fascicolo della causa intercorsa nel 1659 a Venezia tra il neofita Morosini e la moglie ebrea in ACDF, *Sant'Officio*, Stanza Storica, AA1-a. Lo analizzerò in altra sede.

zione della dote, facendo chiaro riferimento alla sua vicenda personale. L'eco delle «disgrazie» subite è evidente nelle pagine in cui riprendeva quasi alla lettera la frase del memoriale in cui aveva raccontato la pretesa della moglie

che per la mia conversione fosse disciolto il nostro matrimonio... e con mutar'io la Religione fossi morto civilmente». Asseriva infatti, citando trattatisti e teologi, che «non può la moglie Ebraica, il marito della quale sia fatto Cristiano, pretendere che egli sia morto civilmente, né che il matrimonio debba dirsi annullato, e disciolto; né che a lei venga la sua dote, e controdotte, se prima non succede la di lui morte naturalmente²⁰.

E anzi, nel libro, sostenne una tesi ancora più rigorosa di quella espressa nel memoriale, asserendo che l'impossibilità della donna di risposarsi costituiva una giusta punizione della «perfidia» della moglie che non aveva voluto seguire il marito nella conversione, agendo in tal modo «contro le leggi di Dio, e del matrimonio» che obbligavano le mogli a seguire i mariti²¹.

I casi relativi ai nuovi matrimoni dei convertiti e alla concessione dei libelli di divorzio ponevano dunque questioni assai concrete e spinose, quali quelle relative alle eredità, alla restituzione della dote e al mantenimento della donna abbandonata. Ma, soprattutto, proponevano il problema più generale, «politico» e scottante, della validità del matrimonio ebraico e del suo scioglimento dopo la conversione di un coniuge²². Infatti, tali casi, se costituivano una delle pochissime possibilità di scioglimento di matrimonio e di stipula di un nuovo legame previsti dalla Chiesa cattolica, suscitavano però anche delicate questioni giurisdizionali tra la Chiesa, che in pratica concedeva il divorzio al neofita e una nuova unione, e gli Stati, anche cattolici, che invece respingevano tale possibilità, riconoscendo il primo matrimonio come valido e indissolubile sulla base della difesa della concezione contrattualistica del matrimonio²³. Naturalmente, il problema non sussisteva se entrambi i coniugi si convertivano poiché il loro matrimonio veniva convalidato attraverso l'attribuzione del sacramento nuziale.

Che la pratica di concedere il libello di divorzio fosse diffusa è mostrato dal fatto che, da parte degli ebrei, non solo si richiedeva, in maniera piuttosto para-

²⁰ G. MOROSINI, *Via della fede*, cit., p. 1012. Nel capitolo 42 Morosini tratta a lungo «Della Carta dotale, e de'patti matrimoniali degli ebrei...» (*ivi*, pp. 1000-1018); nel capitolo 43 si diffonde sul «Repudio, che danno gli Ebrei alla moglie...», descrivendone minutamente le cerimonie (*ivi*, pp. 1019 ss).

²¹ *Ivi*, pp. 1014-1016.

²² Discussioni sulla validità del matrimonio ebraico e sul divieto fatto al marito convertito di concedere il libello del divorzio sono in Archivio Storico del Vicariato di Roma (ASVR), *Decreta*, 1806, cc. 536-538rv e *Pia casa dei catecumeni e neofiti*, b. 28, f. 5.

²³ Su tale conflitto tra Chiesa e Stati relativamente al matrimonio degli ebrei convertiti, cfr. M. CAFFIERO, *Religione e modernità in Italia (secoli XVII-XIX)*, Pisa-Roma, IEPi, 2000, pp. 201-203. Per il rapporto tra matrimonio ebraico e Stato moderno si veda anche, per Trieste, L.C. DUBIN, *Les liaisons dangereuses. Mariage juif et Etat moderne à Trieste au XVIIIe siècle*, in «Annales HSS», 1994, n. 5, pp. 1139-1170.

dossale, l'autorizzazione del Sant'Uffizio per tale pratica – con il che veniva sollecitata l'autorizzazione a giudaizzare proprio al tribunale che inquisiva contro i giudaizzanti –, ma si giungeva fino al punto di proporre di effettuare il ripudio davanti agli stessi giudici del tribunale. Fu quanto nel 1691 fece il neofita Giacomo Filippo Marini che, risposatosi con una cristiana, chiedeva «licenza che possa darli [alla moglie ebrea] il divorzio ad uso hebraico acciò si possa rimaritare con altri... perché l'Oratore non vorrebbe che capitasse male per sua riputatione»²⁴. Infine, si pervenne, da parte degli ebrei, alla richiesta, che venisse emanata una normativa che consentisse ai neofiti di dare il libello alle mogli trovando, senza troppi irrigidimenti rituali dalle due parti, una formula di compromesso: si trattava, in definitiva, di un tentativo di ridurre la pratica proibita ad un puro atto notarile e civile, privo di funzioni e significati religiosi, che però non poteva essere condiviso dalle autorità ecclesiastiche.

L'impressione che si trae dalla documentazione è che con il tempo la pratica venisse assumendo per entrambe le parti, ma soprattutto per gli ebrei, un aspetto burocratico e “neutro”, finalizzato alla risoluzione di questioni concrete (anche di eredità), con irrigidimenti, tuttavia, da parte cattolica che appaiono di volta in volta legati alle vicende politiche più generali. Ma le finalità di controllo sociale e di mantenimento dell'ordine morale, in relazione ai destini delle mogli non ufficialmente ripudiate e impossibilitate a risposarsi, erano comuni in entrambe le parti e inducevano alla trattativa. Così, in relazione ad un processo del 1816 del Sant'Uffizio contro due neofiti che, passati a nuove nozze con donne cristiane, si erano lasciati indurre a concedere il *ghet* alle mogli ebreche che lo richiedevano per potersi a loro volta risposare, i rappresentanti della comunità ebraica di Roma presentarono una supplica in cui chiedevano che venisse emanata una nuova normativa che consentisse ai neofiti di concedere il libello senza conseguenze penali, allo scopo di risolvere quello che era percepito come un vero problema sociale e morale. «Atto caritatevole» definivano le autorità ebraiche tale pratica, avvertendo che le mogli ebreche non liberate che avessero contratto un nuovo legame secondo la legge ebraica erano da considerarsi adultere e aggiungendo che nel ghetto si trovavano diverse donne in tale situazione. Mentre denunciavano come esse costituissero una minaccia alla pubblica moralità – argomento a cui anche le gerarchie ecclesiastiche erano molto sensibili – i capi ebrei avvertivano che «potrà un giorno rigurgitare il Ghetto di prostitute le più infami, e peccaminose, che si possano dare nella Società e nella Religione» e che si doveva perciò «evitare tanti scandali e peccati criminali riprovati da tutte le religioni»²⁵.

²⁴ ACDF, *Sant'Officio*, Stanza Storica, A1-d, «Volumen Hebraeorum incipiens a die 3 Jan. 1691 usque ad diem 10 Julii 1697», cc. non numerate. La medesima richiesta di poter concedere il libello di divorzio davanti a un delegato del Sant'Uffizio è fatta dagli ebrei nel 1816 (*ivi*, UU 6, f. 57).

²⁵ *Ivi*, UU 6, f. 57, «Romana contra Petrum Damnius Neophitum...».

APPENDICE

Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Sant'Ufficio, Stanza Storica, AA1-c: «Alla Sacra Congregazione del Sant'Ufficio. Per Giulio Morosini», cc. non numerate, memoriale discusso nella sessione del 9 febbraio 1676*

Eminentissimi, e Reverendissimi Sig.ri

Havendo io Giulio Morosini ricevuto dal Cielo la singular gratia di passar dalle tenebre della setta hebraica (doppo esser vissuto in quella 37 anni) alla luce dell'Evangelio, mi sento obligato d'ordinare i miei pensieri, e le mie attioni in modo che non solo à me proprio, ma per quanto mi sarà possibile sia proficua, e salutare anche al prossimo, la mia santa risoluzione, indicando le notitie, che tengo, et i concetti che mi sovengono per render più abbondante il frutto della propagazione della fede nel terreno per altro sterile dell'hebraismo. In ordine à che mi è riuscito di guadagnare nello spazio di 27 anni, da che mi trovo nella Chiesa di Cristo molte anime di quelli, che mi hanno imitato, con haver'anche fatto delle fatiche litterarie, le quali presto, se piace à Dio, vederanno la luce sopra questo medesimo argomento. E stimandosi da me esser sopra tutto necessario in quella materia, che le conversioni, le quali occorrono alla giornata, della superstitione giudaica siano sincere, e che gl'illuminati dal Sacro Battesimo non ritornino à partecipare in modo alcuno delle tenebre da loro una volta lasciate, e detestate. Deve per quel poco, che dalla mia debolezza può procedere, concorrere, e cooperare à questo santo fine, palesando ciò, che dalle prave consuetudini inavvertentemente tollerate sin' hora vien' operato in contrario.

Una delle difficoltà, che incontrano quelli, che sono toccati da Dio ad abbracciare la vera fede è il nodo del matrimonio, col quale nell'Ebraismo si trovino avvinti, in caso che la moglie si renda ostinata à non voler seguitare l'esempio del marito. Al qual caso i Sacri Canoni per quello, che spetta all'huomo hanno bastantemente provveduto, concedendo al marito fedele di repudiar la consorte infedele, senza obbligarlo ad altra solennità di quella, che civilmente è necessaria per esprimere la sua volontà, e metterla in forma probante, con che rimane egli interamente libero dal vincolo di prima; e può francamente passare à i secondi voti. Mà non rimane parimente libera secondo la legge hebraica la moglie, se il repudio e dissoluzione del matrimonio non è celebrata con rito speciale, nel quale intervengono solennità e superstizioni tenuti dalli hebrei in somma veneratione, con formule di parole esprimenti il culto hebraico, e la soggettione attuale del ripudiante alla Legge Mosaica, in virtù della quale professa di venire à quell'atto, con esprimere il proprio nome, che deve esser non quello, che il battezzato acquista nel Sacro Fonte, ma il vecchio, col quale nell'hebraismo si nominava. E perché à me stesso è intervenuto questa disgratia d'incontrare la consorte ostinata à non seguitare l'esempio della mia conversione, mi fù da essa, e dà suoi parenti, ancorche sei anni doppo la mia conversione, con rigorose istanze ricercato, che dovessi io venire all'atto dell'assoluzione del matrimonio con detta mia consorte, e darli il libello del repudio con minacce, quando non volessi farlo, di persecuzioni atrocissime, che poco doppo mi successero, con la perdita d'ogni mio havere, importante molte decine di migliaia di scudi. Pretese la detta mia moglie per haverli ciò negato, che per la mia conversione fosse disciolto il nostro matrimonio con queste precise parole presentate ne Tribunali di Venetia: 1655, 15 novembre, D. Letitia Naemias fuit uxor D. Julii Mauroceni facti Christia-

* Ho sciolto le abbreviazioni del testo e rispettato la punteggiatura.

ni, alias Samuel Naemias stante dissolutione eius matrimonij, causa praedecta comprobabit de sua Dote, et repromissa, cum terminatione assecurationis dotis 29 Julii 1643 in fine registrata.

Per questo vadimonio [promessa solenne] pretese appresso, che con la mia conversione si fosse fatto luogo, e con mutar'io la Religione fossi morto civilmente. Di che portata la causa avanti i Giudici, uscì sentenza favorevole à lei, che anche in gradu appellationis fù confermata, e mi bisognò soccombere alla detta la Dote. E perché fra gli altri patti matrimoniali ve n'era uno fra noi, che in caso di dissoluzione del nostro matrimonio per morte senza prole, se mia moglie restasse in vita dovessi darle oltre la dote, che fù di scudi 7875, la controdote, che li facevo doppo la mia morte, cioè la metà di detta somma fù esatta con ogni maggior durezza, e rigore. E se bene poi dal 1668 successe la vera morte naturale della detta mia moglie, essendo io qui vivo, e rinato nel Battesimo, à me non valse il ricorso fatto à medesimi Tribunali, nelli quali fù pronunciato come prima contro di me sentenza à favore dell'Università degl'hebrei della scuola spagnola di Venetia heredi testamentarii della mia moglie, che n'interposi appellatione, la quale è tuttavia pendente. E fù caso di pessimo essemplio, perché oltre l'ignominia, che apporta al lavacro salutare del Battesimo, dichiarandolo per una specie di morte terrena, al contrario del preggio incomparabile datole nella sua institutione dal Salvatore, che lo chiamò generare, e seconda vita del battezzato, viene di più à ritrahere, e ritardare fortemente dalla conversione gl'hebrei convinti onde io se haberò tanto spatio di vita, sono in animo di procurare con tutto il mio sforzo, che la detta ultima sentenza in gradu appellationis sia revocata.

Tutte le suddette disgrazie successero nella mia persona per non assentire doppo Cristiano di dare il repudio more haebreorum a mia moglie hebraea, non ostante che dentro Roma istessa l'anno 1659 fossi sollecitato da gran personaggi a supplicatione de gl'hebrei, e mi si procurassero grandissimi vantaggi, havendo prima cercato parere al Commissario generale, et Assessore in quel tempo di questo S. Tribunale, e havuto risposta, che non poteva ciò farsi senza nota d'impietà, e però volsi, che prevalesse al mio utile, ancorché considerabile il zelo della Religione, e cedessero le mie necessità all'honore della Chiesa, come si puol vedere dal [...] Decreto della S. Congregazione dell'anno 1659. Ma perché si pratica tutto il giorno da neofiti questa sorta di repudio, che non può farsi senza hebraizare di nuovo in diversi luoghi d'Italia, e quì in Roma sotto gli occhi del Vicario di Cristo, il che si può raccogliere da quelli Battezzati in Roma nelle visite de Catecumini, senza che io faccia l'officio d'accusatore, mi basta di esporre umilmente all'EE.VV. l'indegnità dell'abuso, assai certo, che si come non vorranno comportarlo nell'avvenire, così provvederanno ancora, che le disgratie à me succedute per la mia conversione non possino temersi dagli hebrei, che verranno ad abbracciare la nuova fede.